

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 4, PUNTO 4, LETTERA C), DELLA LEGGE 7/3/1986, NR. 65 E DELL'ART. 09, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 01/04/2015, NR. 6.

Art. 1

Oggetto dell'accordo

1. Il Comune di Castrezzato ed il Comune di Zone, interessati al presente accordo, si impegnano, compatibilmente con le rispettive esigenze di servizio, a comandare, reciprocamente e per esigenze di carattere temporaneo, i propri operatori di polizia locale presso il Comune richiedente, al fine di garantire un sufficiente ed adeguato servizio di vigilanza.
2. La collaborazione fra gli Enti è prevista durante lo svolgimento di manifestazioni culturali, religiose, fiere, mercati ed in tutti quei casi in cui vi sia la necessità di tutelare la sicurezza pubblica e quella stradale, vigilare sul patrimonio pubblico e privato, di contrastare i fenomeni legati alla criminalità e alla sicurezza urbana.

Art. 2

Durata del servizio e presupposti

1. Il servizio di cui al precedente articolo deve essere prestato nel corso dell'anno 2026 per soddisfare esigenze di natura temporanea, in caso di carenza di organico ed in caso di particolare necessità, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 4, punto 4, lettera c), della legge 7/3/1986, nr. 65 e all'art. 09, comma 1, della L.R. 01/04/2015, n. 6.
2. Le missioni esterne atte a rinforzare gli altri Corpi e/o Servizi di Polizia Locale, sono consentite solo ed esclusivamente, previa richiesta, anche per le vie brevi, del Comune che necessita del temporaneo rafforzamento del proprio personale al Comandante e/o Responsabile dell'altro Ente che, verificate le condizioni e necessità operative del proprio Corpo e/o Servizio, autorizzerà o meno l'invio del proprio personale ad espletare le sopracitate missioni esterne.

Art. 3

Dotazione ed utilizzo dei mezzi durante il servizio

1. Gli operatori di Polizia Locale, con la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza, prestano servizio armato e con la propria arma di ordinanza data in dotazione dall'Ente di appartenenza dandone preventiva comunicazione alla Prefettura di Brescia.
2. Gli operatori di Polizia Locale potranno, se necessario e su apposita richiesta dell'Ente interessato, utilizzare i mezzi di servizio in dotazione al proprio Corpo e/o Servizio di Polizia Locale o utilizzare i mezzi e le attrezzature in dotazione all'Ente presso i quali sono stati temporaneamente comandati di servizio.

Art. 4

Responsabilità ed oneri

1. Il personale comandato in servizio esterno presta l'attività alle dirette dipendenze dell'Autorità locale dell'Amministrazione richiedente, alla quale risponde degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il personale di cui al precedente comma mantiene, ai fini degli effetti economici, assicurativi e previdenziali, la dipendenza dall'Ente di appartenenza.
3. Le spese derivanti dai servizi effettuati dal personale di Polizia Locale sono a carico dell'Amministrazione che richiede il servizio.

Il presente accordo verrà inviato a S.E. il Prefetto della provincia di Brescia ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge nr. 65/86.

Dalle residenze municipali, (vedasi la data delle firme digitali)

Il Sindaco del Comune di Castrezzato (BS)

Dott. Luigi Cuneo
(f.to digitalmente)

Il Sindaco del Comune di Zone (BS)

Marco Antonio Zatti
(f.to digitalmente)